

Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

La presente legge si prefigge di:

- a. proteggere la vita e la salute dei consumatori da derrate alimentari e oggetti d'uso non sicuri, in particolare assicurando che siano osservati i principi dell'igiene nei contatti con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso;
- b. proteggere i consumatori dagli inganni in rapporto con derrate alimentari e oggetti d'uso;
- c. consentire ai consumatori una scelta competente.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica:

- a. alla fabbricazione, al trattamento, al deposito, al trasporto e alla messa in commercio di derrate alimentari e oggetti d'uso;
- b. alla caratterizzazione, alla pubblicità e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso e all'informazione diffusa su di essi;
- c. all'importazione, all'esportazione e alla riesportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso.

² Si applica a tutti i livelli di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione agricola qualora essa serva alla fabbricazione di derrate alimentari o oggetti d'uso.

¹ RS 101

² FF ...

³ Per le derrate alimentari e gli oggetti d'uso importati, la presente legge si applica per quanto non sia in contrasto con impegni assunti in virtù di trattati internazionali.

⁴ La presente legge non si applica:

- a. alla produzione primaria di derrate alimentari per l'impiego domestico privato;
- b. all'importazione, alla fabbricazione e al deposito domestico di derrate alimentari o oggetti d'uso per l'impiego domestico privato;
- c. alle sostanze e ai prodotti sottoposti alla legislazione sui medicinali.

⁵ Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari o oggetti d'uso destinati all'impiego domestico privato.

Art. 3 Esportazione e riesportazione

¹ Le derrate alimentari destinate all'esportazione o alla riesportazione devono corrispondere alle disposizioni della presente legge nella misura in cui:

- a. le autorità del Paese di destinazione non esigano diversamente, o
- b. la legislazione del Paese di destinazione non stabilisca o ammetta diversamente.

² Le derrate alimentari che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere esportate solo se le autorità del Paese di destinazione approvano l'importazione dopo essere state informate in modo esaustivo sui motivi per cui le derrate alimentari in questione non possono essere messe in commercio in Svizzera e sulle circostanze particolareggiate.

³ Per gli oggetti d'uso destinati esclusivamente all'esportazione valgono le regolamentazioni del Paese di destinazione per quanto il Consiglio federale non prescriva diversamente.

⁴ Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso nocivi alla salute non possono essere esportati.

Sezione 2: Definizioni

Art. 4 Derrate alimentari

¹ Sono derrate alimentari tutte le sostanze o i prodotti che sono destinati o dai quali ci si può ragionevolmente aspettare che vengano assunti dall'uomo in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata.

² Sono considerate derrate alimentari anche:

- a. le bevande, inclusa l'acqua, per il consumo umano;
- b. le gomme da masticare;
- c. tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari nella loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione.

³ Non sono considerati derrate alimentari:

- a. il foraggio;
- b. gli animali vivi, qualora non siano destinati alla messa in commercio per il consumo umano;
- c. le piante prima del raccolto;
- d. i medicinali;
- e. i cosmetici;
- f. il tabacco e i prodotti del tabacco;
- g. gli stupefacenti e le sostanze psicotrope;
- h. i residui e i contaminanti.

Art. 5 Oggetti d'uso

¹ Gli oggetti d'uso sono oggetti che rientrano in una delle seguenti categorie di prodotti:

- a. oggetti e materiali destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari nell'ambito della fabbricazione, dell'impiego o dell'imballaggio delle stesse;
- b. cosmetici e oggetti che entrano in contatto esternamente con il corpo, con i denti o con le mucose della bocca, a causa della loro destinazione;
- c. utensili e colori per tatuaggi e trucco permanente;
- d. capi d'abbigliamento, tessili e altri oggetti che entrano in contatto con il corpo, a causa della loro destinazione (p. es. braccialetti di orologi, parrucche e gioielli);
- e. oggetti destinati a essere usati da bambini (p. es. giocattoli, materiale didattico, colori per dipingere e utensili da disegno);
- f. candele, fiammiferi, accendini e articoli da carnevale;
- g. generatori aerosol;
- h. oggetti e materiali destinati all'arredamento e al rivestimento di spazi abitabili, per quanto essi non siano sottoposti ad altre norme legislative;
- i. acqua che entra in contatto con il corpo umano e non è destinata a essere bevuta, segnatamente acqua di docce e piscine; è esclusa l'acqua di ruscelli, fiumi e laghi.

² Non sono considerati oggetti d'uso gli oggetti che sono pubblicizzati come medicinali.

Art. 6 Messa in commercio

Per messa in commercio ai sensi della presente legge si intende la detenzione a scopo di vendita, l'offerta di vendita, il trasferimento a titolo oneroso o gratuito o la distribuzione di derrate alimentari o oggetti d'uso.

Capitolo 2: Requisiti igienici delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso

Sezione 1: Derrate alimentari

Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari

¹ Possono essere messe in commercio solo derrate alimentari sicure.

² Le derrate alimentari sono considerate non sicure quando sia da presumere che:

- a. sono nocive per la salute; o
- b. non sono adatte al consumo umano.

³ Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare:

- a. le condizioni normali del suo impiego a tutti i livelli di produzione, trasformazione e distribuzione;
- b. le condizioni normali del suo impiego da parte dei consumatori; e
- c. le informazioni trasmesse ai consumatori, comprese le informazioni figuranti sull'etichetta o altre informazioni normalmente accessibili ai consumatori per evitare effetti nocivi per la salute di una determinata derrata alimentare o di una determinata categoria di derrate alimentari.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari.

⁵ Può introdurre una procedura di autorizzazione o di annuncio per:

- a. le nuove derrate alimentari;
- b. le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale;
- c. le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o altri effetti fisiologici;
- d. le derrate alimentari provenienti da animali ai quali sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicinali non ammessi.

⁶ Può introdurre altre procedure di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata con un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono queste procedure.

Art. 8 Specie animali ammesse per la produzione di carne

Il Consiglio federale stabilisce le specie animali la cui carne può essere utilizzata come derrata alimentare.

Art. 9 Igiene

¹ Chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta o mette in commercio derrate alimentari deve provvedere affinché esse non siano modificate sfavorevolmente dal profilo igienico.

² Nel contatto con le derrate alimentari, le persone malate devono adottare misure protettive particolari.

³ Il Consiglio federale emana prescrizioni:

- a. sui requisiti concernenti l'igiene nel contatto con le derrate alimentari;
- b. sui locali nei quali si lavora con derrate alimentari e sulla loro dotazione;
- c. sul deposito e trasporto igienico di derrate alimentari.

⁴ Può stabilire i requisiti concernenti le conoscenze specializzate in materia di igiene di persone che lavorano con derrate alimentari.

Art. 10 Macellazione

¹ Gli animali devono essere macellati soltanto nei macelli autorizzati.

² Il Consiglio federale disciplina:

- a. le eccezioni per la selvaggina e il pesce;
- b. le eccezioni per macellazioni occasionali;
- c. la macellazione degli animali malati, sospetti di esserlo o infortunati;
- d. il modo di calcolo del peso di macellazione.

Art. 11 Macelli

¹ I macelli devono essere adeguatamente sistemati ed essere sufficientemente grandi e facili da pulire.

² Il Consiglio federale stabilisce le dimensioni minime, come anche i locali e le installazioni necessari a seconda del genere e del volume della macellazione.

Art. 12 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende

¹ Le aziende che trattano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone.

² Altre aziende che trattano derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale d'esecuzione.

³ Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per:

- a. le aziende attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o
- b. le aziende che costituiscono un rischio minimo per la sicurezza alimentare.

Art. 13 Obbligo di caratterizzazione e di informazione

¹ Chiunque mette in commercio derrate alimentari preimballate deve fornire all'acquirente le seguenti informazioni sulla derrata alimentare:

- a. il Paese di produzione;
- b. la denominazione specifica;

c. la composizione.

² Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per l'indicazione del Paese di produzione di prodotti trasformati.

³ Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sempreché queste non ingannino i consumatori.

⁴ Quando la natura della derrata alimentare è facilmente riconoscibile, si può rinunciare alla denominazione specifica.

⁵ Per le derrate alimentari messe in commercio aperte devono su richiesta poter essere fornite le stesse indicazioni di quelle preimballate.

Art. 14 Caratterizzazione particolare

¹ Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari, segnatamente su:

- a. conservabilità;
- b. modo di conservazione;
- c. provenienza;
- d. modo di produzione;
- e. modo di preparazione;
- f. effetti speciali;
- g. pericoli particolari mediante scritte d'avvertimento;
- h. valore nutritivo.

² Può emanare prescrizioni particolari concernenti la caratterizzazione dei cibi sulla carta dei menu.

³ Può emanare prescrizioni concernenti la caratterizzazione delle derrate alimentari per la protezione:

- a. della salute, in particolare per proteggere le persone particolarmente esposte a pericoli;
- b. dagli inganni, in particolare nei settori in cui i consumatori possono essere assai facilmente ingannati, a cagione della merce o della natura del commercio.

⁴ Disciplina:

- a. l'ammissibilità di indicazioni sul valore nutritivo e sulla salute;
- b. la caratterizzazione delle derrate alimentari alle quali sono state aggiunte sostanze considerate vitali o fisiologicamente utili.

⁵ Gli studi e i lavori di ricerca protetti dal diritto della proprietà o dei beni immateriali non possono essere utilizzati per un determinato periodo per motivare indicazioni sulle derrate alimentari. Il Consiglio federale determina questo periodo.

Art. 15 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche

¹ La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata.

² Il Consiglio federale può limitare la pubblicità a favore di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani.

³ Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi:

- a. legge federale del 24 marzo 2006³ sulla radiotelevisione;
- b. legge del 21 giugno 1932⁴ sull'alcool.

Sezione 2: Oggetti d'uso**Art. 16** Sicurezza degli oggetti d'uso

¹ Possono essere messi in commercio solo oggetti d'uso sicuri.

² Un oggetto d'uso è considerato sicuro se con un impiego normale o ragionevolmente prevedibile non comporta pericoli o comporta solo pericoli lievi compatibili con il suo impiego e sostenibili con la garanzia di un elevato livello di protezione per la salute e la sicurezza dell'uomo.

³ Per decidere se un oggetto d'uso è sicuro occorre in particolare considerare:

- a. le proprietà, la composizione, l'imballaggio, le condizioni di assemblaggio, l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione;
- b. la durata d'uso;
- c. l'influenza su altri prodotti qualora sia ragionevolmente prevedibile un impiego comune con altri prodotti;
- d. la presentazione, l'etichettatura, se del caso le scritte d'avvertimento, le istruzioni per l'uso, le istruzioni per la sua eliminazione e tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto;
- e. i gruppi di consumatori che nell'impiego dell'oggetto d'uso sono esposti a un rischio particolare, soprattutto i bambini e gli anziani.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di sicurezza degli oggetti d'uso.

⁵ Può inoltre:

- a. prescrivere procedure di valutazione della conformità o di annuncio per gli oggetti d'uso;
- b. limitare o vietare l'impiego di determinati oggetti d'uso o sostanze;
- c. esigere che l'opinione pubblica venga informata sulle qualità di determinati oggetti d'uso;
- d. stabilire i requisiti in materia di igiene degli oggetti d'uso;

³ RS 784.40

⁴ RS 680

- e. stabilire i requisiti concernenti le conoscenze specializzate delle persone che lavorano con oggetti d'uso.

Art. 17 Caratterizzazione e pubblicità

¹ Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e nell'ambito dell'articolo 19 la protezione dagli inganni.

² Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso.

Art. 18 Obbligo di annuncio per le aziende

Il Consiglio federale può prevedere un obbligo di annuncio per le aziende che trattano oggetti d'uso.

Sezione 3: Disposizioni comuni per le derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Art. 19 Protezione dagli inganni

¹ Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, sugli oggetti d'uso e sui cosmetici devono corrispondere ai fatti.

² Caratterizzazione, pubblicità, presentazione e imballaggio di questi prodotti non devono ingannare i consumatori.

³ Sono considerate ingannevoli in particolare le caratterizzazioni, le pubblicità, le presentazioni e gli imballaggi atti a suscitare nel consumatore false concezioni circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la conservazione, l'origine, gli effetti particolari e il valore della derrata alimentare o dell'oggetto d'uso.

⁴ Il Consiglio federale può:

- a. estendere la protezione dagli inganni ad altri oggetti d'uso se la Svizzera si è impegnata in questo senso con un trattato internazionale;
- b. esigere che le derrate alimentari, gli oggetti d'uso e i cosmetici siano fabbricati secondo la Buona prassi di fabbricazione (GMP); fissare quantitativi o concentrazioni massimi.

Art. 20 Imitazione e confusione

¹ I surrogati e le imitazioni devono essere caratterizzati e pubblicizzati in modo che non possano essere confusi con il relativo prodotto originale.

² Le merci che non sono derrate alimentari non devono essere allestite, depositate, messe in commercio, caratterizzate o pubblicizzate in modo da poter essere confuse con derrate alimentari.

Art. 21 Limitazione dei processi di fabbricazione e di trattamento

¹ Il Consiglio federale può limitare o vietare i processi fisici, chimici, microbiologici o biotecnologici per la fabbricazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d'uso qualora lo stato attuale della scienza non consenta di escludere che possano mettere in pericolo la salute dei consumatori.

² In tale ambito, tiene conto anche delle esigenze della legge del 21 marzo 2003⁵ sull'ingegneria genetica.

Art. 22 Analisi dei rischi

¹ La sicurezza di una derrata alimentare o di un oggetto d'uso è valutata sulla base di un'analisi dei rischi, tranne nel caso in cui questa sarebbe inopportuna secondo le circostanze o il tipo di provvedimento.

² La valutazione dei rischi deve basarsi sulle conoscenze scientifiche disponibili e deve essere effettuata in modo indipendente, oggettivo e trasparente.

³ Nella gestione dei rischi occorre tener conto in particolare dei risultati della valutazione dei rischi, degli aspetti sociali, economici ed etici, delle tradizioni, delle considerazioni ambientali, della questione della controllabilità e se del caso del principio di precauzione.

Art. 23 Principio di precauzione

Se dopo una valutazione delle informazioni disponibili constata che una derrata alimentare o un oggetto d'uso può avere effetti nocivi per la salute, ma sussiste ancora incertezza dal profilo scientifico, l'autorità competente può prendere misure provvisorie per garantire un elevato livello di protezione della salute fintanto che siano disponibili ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più globale dei rischi.

Art. 24 Informazione del pubblico

¹ Le autorità competenti informano il pubblico in particolare:

- a. sulle loro attività di controllo e sull'efficacia delle stesse;
- b. sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso per i quali sussiste un sospetto sufficientemente fondato che possano comportare un rischio per la salute;

² La autorità competenti suddividono le aziende in categorie conformemente al risultato dei controlli. Mettono a disposizione del pubblico il risultato di questa valutazione. La valutazione viene costantemente aggiornata. Il Consiglio federale stabilisce i criteri per l'attribuzione alle singole categorie.

³ La Confederazione può informare il pubblico sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, che assumono segnatamente importanza per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute.

⁴ Essa può promuovere l'informazione di altre istituzioni.

⁵ RS 814.91

⁵ Vengono messi a disposizione del pubblico:

- a. i rapporti di controllo ufficiali e le relative registrazioni allestiti in relazione al controllo delle aziende sottoposte alla presente legge;
- b. i risultati di rilevamenti effettuati per avere una visione d'insieme sul mercato e in esecuzione della legge;
- c. la classificazione del rischio di aziende da parte delle autorità di controllo.

Capitolo 3: Controllo di derrate alimentari e oggetti d'uso

Sezione 1: Obblighi dell'azienda

Art. 25 Controllo autonomo

¹ Chiunque fabbrica, tratta, mette in commercio, importa o esporta derrate alimentari deve provvedere, nel quadro della relativa attività, affinché le merci siano conformi alle esigenze legali. È tenuto al controllo autonomo.

² Il controllo ufficiale non libera dall'obbligo del controllo autonomo.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari del controllo autonomo e della sua documentazione. Può stabilire requisiti concernenti le conoscenze specializzate delle persone responsabili del controllo.

Art. 26 Garanzia della protezione della salute

¹ Chiunque constata che derrate alimentari o oggetti d'uso da lui messi in commercio possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non ne subiscano alcun pregiudizio.

² Il Consiglio federale può prevedere un obbligo di annuncio nei confronti delle autorità competenti. Disciplina il ritiro e il richiamo.

³ I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l'assistente specializzato ufficiale se l'animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.

Art. 27 Rintracciabilità

¹ In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili:

- a. le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari, o che potrebbero esserlo;
- b. oggetti e materiali destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari nell'ambito della fabbricazione, dell'impiego o dell'imballaggio delle stesse;
- c. i giocattoli.

² Le aziende devono allestire sistemi e procedure per poter fornire alle autorità le necessarie informazioni richieste.

³ I prodotti di cui al capoverso 1 devono essere sufficientemente identificabili con una documentazione adeguata in modo da facilitare la loro rintracciabilità.

Art. 28 Obbligo di aiuto e d'informazione

¹ Chiunque fabbrica, tratta, deposita, mette in commercio, importa o esporta derrate alimentari o oggetti d'uso deve coadiuvare gratuitamente gli organi di controllo nell'adempimento dei loro compiti e fornire le informazioni necessarie.

² Chiunque macella animali deve mettere gratuitamente a disposizione i locali, le installazioni e il personale ausiliario adeguati per l'ispezione delle carni e degli animali da macello.

Sezione 2: Controllo ufficiale

Art. 29 Ispezione e campionatura

¹ In ogni fase di produzione, trasformazione e distribuzione di derrate alimentari, animali e oggetti d'uso vengono svolti controlli ufficiali basati sui rischi.

² Gli organi di controllo verificano il rispetto delle disposizioni del diritto delle derrate alimentari. Esaminano in particolare:

- a. se vengono rispettate le prescrizioni del controllo autonomo e se le persone che lavorano con derrate alimentari adempiono le prescrizioni in materia di igiene e le condizioni tecniche;
- b. le derrate alimentari, gli oggetti d'uso, i locali, le installazioni, i veicoli, i procedimenti di fabbricazione, gli animali, le piante e i terreni utilizzati a scopi agricoli.

³ Gli organi di controllo possono prelevare campioni ed esaminare, se necessario, bollettini di fornitura, documenti, libri, ricette e dispositivi di controllo.

⁴ Nell'adempimento del loro compito, essi hanno accesso ai fondi, agli edifici, alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli e alle altre infrastrutture.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la modalità d'esecuzione e l'attestazione dei controlli ufficiali.

Art. 30 Metodi di ispezione

¹ Il Consiglio federale emana raccomandazioni sul modo di analizzare e di valutare le derrate alimentari e gli oggetti d'uso secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.

² Provvede alla pubblicazione delle raccomandazioni (Manuale delle derrate alimentari).

³ Può conferire obbligatorietà ai metodi di ispezione (metodi di riferimento).

Art. 31 Ispezione delle carni e degli animali da macello

¹ Dopo la macellazione, il veterinario ufficiale o, sotto la sua sorveglianza, l'assistente specializzato ufficiale esamina la carne:

- a. degli animali appartenenti alle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;
- b. degli animali selvatici allevati come animali da reddito.

² Egli decide sull'ulteriore utilizzazione della carne.

³ Il Consiglio federale può prescrivere:

- a. l'ispezione degli animali prima della macellazione;
- b. l'ispezione delle carni per altre specie d'animali;
- c. una procedura di controllo particolare del pollame;
- d. eccezioni per la caccia.

⁴ Disciplina:

- a. la procedura di ispezione delle carni;
- b. se del caso la procedura di ispezione degli animali prima della macellazione;
- c. se del caso la procedura di controllo del pollame.

Art. 32 Risultato del controllo

¹ L'organo di controllo comunica per scritto il risultato del controllo alla persona interessata; la comunicazione viene fatta alla persona stessa o al suo rappresentante. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l'ispezione delle carni e degli animali da macello.

² Se un campione non è contestato, il proprietario può esigere il rimborso del controvalore, qualora il campione equivalga a un valore minimo stabilito dal Consiglio federale.

Art. 33 Contestazioni

¹ Con la contestazione, gli organi di controllo constatano che le esigenze legali non sono adempiute.

² Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso destinati all'esportazione o alla riesportazione sono contestati dagli organi di controllo se non adempiono i requisiti di cui all'articolo 3.

Sezione 3: Provvedimenti

Art. 34 Mercii contestate

¹ Se ha contestato una merce, l'organo di controllo ordina i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione legale.

² Gli organi di controllo possono ordinare che le merci contestate:

- a. possono essere utilizzate con o senza oneri;
- b. devono essere eliminate dai responsabili;
- c. devono essere confiscate, nonché rese inoffensive, utilizzate o eliminate in modo inoffensivo a spese dei responsabili.

³ Essi possono obbligare i responsabili:

- a. a chiarire le cause dei difetti;
- b. a prendere provvedimenti adeguati;
- c. a informare gli organi di controllo sui provvedimenti presi.

⁴ Se gli oneri sono ripetutamente disattesi, gli organi di controllo possono ordinare l'eliminazione o la confisca della merce.

⁵ All'importazione, gli organi di controllo possono anche:

- a. ritirare le merci;
- b. consegnarle, per complemento di inchiesta, al competente controllo cantonale delle derrate alimentari;
- c. rispeditarle, con il consenso della persona responsabile della spedizione e dell'autorità competente del Paese di origine o di destinazione.

Art. 35 Contestazioni non riferite alle merci

¹ In caso di contestazioni non riferite alle merci gli organi di controllo ordinano la rimozione dei difetti.

² Possono vietare, definitivamente o temporaneamente, procedimenti di fabbricazione, la macellazione di animali o l'utilizzazione di impianti, locali, installazioni, veicoli e terreni agricoli.

³ Se le condizioni in un'azienda possono costituire un pericolo diretto e importante per la salute pubblica, l'organo di controllo competente in materia può ordinarne la chiusura immediata.

Art. 36 Misure cautelari

¹ Qualora lo esiga la protezione dei consumatori, gli organi di controllo sequestrano le merci contestate.

² Possono sequestrare le merci anche nel caso di sospetto motivato.

³ Le merci sequestrate possono essere messe al sicuro.

⁴ Le merci sequestrate, che non possono essere conservate, sono utilizzate o eliminate, tenuto conto degli interessi delle persone interessate.

Art. 37 Denuncia

¹ L'organo di controllo competente denuncia all'autorità del procedimento penale le infrazioni punibili alle prescrizioni del diritto sulle derrate alimentari.

² Nei casi di esigua gravità, l'organo di controllo può rinunciare a una denuncia penale.

Capitolo 4: Esecuzione

Sezione 1: Confederazione

Art. 38 Importazione, esportazione e riesportazione

¹ La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e la riesportazione e provvede a un corrispondente controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso.

² In singoli casi può affidare al Cantone la cura di eseguire determinati controlli e di decidere definitivamente.

Art. 39 Limitazioni dell'importazione

¹ L'ufficio federale competente può vietare l'importazione di determinate merci non sicure, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato.

² Può ordinare che determinate derrate alimentari o oggetti d'uso possono essere importati soltanto se l'autorità competente del Paese di esportazione o un organismo accreditato attesta la conformità della derrata alimentare o dell'oggetto d'uso con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari.

Art. 40 Verifica dell'osservanza del diritto sulle derrate alimentari

I servizi federali competenti possono eseguire rilevazioni, in particolare per avere una visione d'insieme sul mercato e sull'esecuzione della legge. Possono collaborare in materia con i Cantoni.

Art. 41 Esecuzione nell'esercito

¹ Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, attraverso gli organi cantonali di controllo.

² Per il rimanente, l'esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze.

Art. 42 Sorveglianza e coordinamento

¹ La Confederazione sorveglia l'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

² Coordina:

- a. le misure esecutive;
- b. l'attività informativa.

³ A tale scopo, la Confederazione può:

- a. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati di analisi;
- b. prescrivere ai Cantoni misure intese a unificare l'esecuzione;
- c. in situazioni straordinarie, ordinare ai Cantoni di eseguire determinate misure esecutive;
- d. emanare piani nazionali di controllo e di emergenza.

⁴ Il servizio federale competente può:

- a. designare laboratori di riferimento per l'analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;
- b. coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi dei laboratori cantonali;
- c. effettuare propri esperimenti collettivi con i laboratori cantonali.

⁵ Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della presente legge con l'esecuzione:

- a. della legge del 15 dicembre 2000⁶ sugli agenti terapeutici;
- b. della legge del 29 aprile 1998⁷ sull'agricoltura;
- c. della legge del 1° luglio 1966⁸ sulle epizootie;
- d. della legge del 18 dicembre 1970⁹ sulle epidemie;
- e. della legge del 16 dicembre 2005¹⁰ sulla protezione degli animali.

Art. 43 Disposizioni di esecuzione del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

² Può delegare il compito di emanare le disposizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa all'ufficio federale competente in materia.

Art. 44 Prescrizioni e norme armonizzate a livello internazionale

¹ Allorché emana le sue prescrizioni, il Consiglio federale tiene conto delle prescrizioni, norme, direttive e raccomandazioni armonizzate a livello internazionale.

⁶ RS 812.21

⁷ RS 910.1

⁸ RS 916.40

⁹ RS 818.101

¹⁰ RS 455

² Nei limiti della presente legge, può dichiarare applicabili prescrizioni tecniche, direttive, raccomandazioni e norme armonizzate a livello internazionale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

³ Può autorizzare l'ufficio federale competente ad aggiornare prescrizioni e norme armonizzate a livello internazionale che il Consiglio federale ha dichiarato applicabili.

Art. 45 Collaborazione internazionale

¹ Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nei settori disciplinati dalla presente legge.

² Può riconoscere servizi di controllo esteri, esami, ispezioni o valutazioni effettuati all'estero, dichiarazioni di conformità, autorizzazioni e rapporti o certificati esteri.

³ I servizi federali collaborano con organi specializzati e istituzioni estere e internazionali.

⁴ Essi assumono i compiti che incombono loro nel quadro della collaborazione internazionale; effettuano in particolare gli annunci necessari, prestano assistenza amministrativa e partecipano alle ispezioni di autorità estere in Svizzera nell'ambito di misure di apertura o di mantenimento del mercato.

⁵ In caso di necessità possono anche partecipare a ispezioni all'estero nell'ambito dell'autorizzazione di Paesi fornitori o di aziende.

Sezione 2: Cantoni

Art. 46 Controlli delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso

¹ I Cantoni eseguono la presente legge, in quanto non ne sia competente la Confederazione.

² Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese.

³ Per l'esame delle prove, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. Possono affidare l'esame delle prove a laboratori accreditati.

⁴ Impiegano come organi di controllo:

- a. un chimico cantonale;
- b. un veterinario cantonale;
- c. il numero necessario di:
 1. ispettori delle derrate alimentari,
 2. ispettori dell'acqua potabile,
 3. controllori delle derrate alimentari,
 4. veterinari ufficiali,

5. assistenti specializzati ufficiali.

⁵ Disciplinano i compiti e l'organizzazione di questi organi di controllo nell'ambito della presente legge ed emanano le disposizioni esecutive per l'esecuzione cantonale. Comunicano queste ultime alle autorità federali.

⁶ Possono affidare ad altre autorità esecutive particolari compiti di controllo.

Art. 47 Coordinamento e direzione

¹ Ogni Cantone coordina i controlli delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso dalla fabbricazione fino alla consegna ai consumatori.

² I Cantoni possono riunire sotto una direzione i controlli delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso con quelli dell'allevamento e della macellazione degli animali.

³ Il chimico cantonale dirige i controlli delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso in modo indipendente nel suo ambito.

⁴ Il veterinario cantonale dirige i controlli dell'allevamento e della macellazione degli animali in modo indipendente. I Cantoni possono inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne.

⁵ I Cantoni effettuano gli annunci necessari e partecipano alle ispezioni svolte dalle autorità federali o dagli organi specializzati internazionali.

Sezione 3: Requisiti del personale degli organi di controllo, formazione e perfezionamento

Art. 48 Requisiti del personale degli organi di controllo

Il Consiglio federale stabilisce per i diversi organi di controllo i requisiti che devono essere soddisfatti dalle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

Art. 49 Formazione e perfezionamento

¹ I Cantoni provvedono alla formazione e al perfezionamento degli organi di controllo.

² La Confederazione collabora alla formazione e al perfezionamento degli organi di controllo.

³ Il servizio federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

⁴ Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento di questi esami.

⁵ Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

⁶ Il servizio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami.

Sezione 4: Prescrizioni esecutive speciali

Art. 50 Avvertimento al pubblico

¹ Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari o oggetti d'uso non sicuri, gli organi di controllo provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato il modo di comportarsi.

² Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali.

³ Nei casi di minore entità, le autorità competenti possono rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo.

⁴ Secondo le possibilità, l'autorità consulta previamente la persona che ha fabbricato, importato, distribuito o messo in commercio la merce come anche le organizzazioni di consumatori.

⁵ In casi particolari, l'autorità competente può incaricare la persona che mette in commercio la merce di informare il pubblico.

Art. 51 Collaborazione di terzi

¹ La Confederazione e i Cantoni possono delegare a terzi, in particolare imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. Possono istituire organizzazioni adeguate a tale scopo.

² Per esercitare la loro attività i terzi devono essere:

- a. accreditati secondo la legislazione federale;
- b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o
- c. autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.

³ L'autorità competente definisce i compiti e le competenze che affida ai terzi. Questi ultimi non possono decidere provvedimenti.

⁴ Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti per la loro attività nel quadro della presente legge.

⁵ La collaborazione di terzi soggiace alla sorveglianza statale. I terzi devono rendere conto all'autorità che ha affidato loro i compiti o le competenze della loro gestione e della contabilità relative a tale collaborazione.

Capitolo 5: Finanziamento

Art. 52 Ripartizione dei compiti

¹ La Confederazione e i Cantoni assumono le spese d'esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza.

² I Cantoni provvedono affinché siano disponibili mezzi finanziari adeguati per il controllo ufficiale.

³ La Confederazione assegna sussidi ai laboratori di riferimento per le spese derivate dai loro compiti particolari.

Art. 53 Emolumenti

¹ Il controllo delle derrate alimentari è esente da emolumenti, per quanto la legge non disponga altrimenti.

² Sono riscossi emolumenti per:

- a. le contestazioni di cui all'articolo 33 riconducibili a un notevole pregiudizio della protezione della salute o della protezione dagli inganni;
- b. le contestazioni che devono essere ripetute e i controlli successivi;
- c. l'ispezione degli animali da macello e delle carni nella misura in cui serva allo scopo della presente legge;
- d. i controlli di laboratori di sezionamento;
- e. i controlli di derrate alimentari di origine animale effettuati dalle autorità della Confederazione;
- f. le prestazioni e i controlli speciali che non sono stati eseguiti d'ufficio;
- g. le autorizzazioni, escluse le autorizzazioni d'esercizio conformemente all'articolo 12 capoverso 1; le autorizzazioni d'esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento soggiacciono tuttavia agli emolumenti.

³ Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per i controlli effettuati dalle autorità federali. Fissa i limiti per gli emolumenti cantonali.

Capitolo 6: Trattamento dei dati

Art. 54 Trattamento e scambio di dati personali

¹ Le autorità competenti di Confederazione e Cantoni hanno il diritto di trattare e di custodire sotto forma elettronica dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali qualora l'esecuzione della presente legge lo esiga.

² Possono scambiarsi a vicenda i dati personali di cui al capoverso 1 qualora ciò sia necessario per l'esecuzione dei loro compiti.

³ Il Consiglio federale può disciplinare forma e contenuto del trattamento e dello scambio di dati personali.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere lo scambio di dati personali con altre autorità o organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato, qualora ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

⁵ Per lo scambio dei dati possono essere installate procedure di richiamo automatizzate. In tal caso il Consiglio federale stabilisce chi è autorizzato a richiamare i dati,

quali dati è lecito richiamare e per quali scopi; tiene conto al riguardo di tutti gli interessi degni di protezione.

⁶ Per il rimanente, l'assistenza in materia penale si basa sull'articolo 21 della legge federale del 6 ottobre 1995¹¹ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTTC).

Art. 55 Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

¹ Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati personali con autorità e istituzioni estere come pure con organizzazioni internazionali.

² I dati particolarmente degni di protezione possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere come pure ad organizzazioni internazionali soltanto se:

- a. lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure
- b. è assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la vita e la salute.

³ È fatto salvo l'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 1992¹² sulla protezione dei dati. Per il rimanente, l'assistenza in materia penale si basa sull'articolo 22 LOTTC¹³.

Art. 56 Sistema informatico centrale

¹ La Confederazione può gestire un sistema informatico centrale destinato a sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi. Il sistema informatico centrale può contenere i dati necessari all'adempimento dei compiti nel campo d'applicazione della presente legge.

² I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema informatico per i propri compiti d'esecuzione nel campo d'applicazione della presente legge.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura di collaborazione con i Cantoni;
- b. il catalogo dei dati, compresi quelli che figurano nella parte del sistema informatico utilizzata dai Cantoni;
- c. le responsabilità relative al trattamento dei dati;
- d. i diritti di accesso, segnatamente anche la portata dei diritti di accesso in linea;
- e. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
- f. l'archiviazione.

¹¹ RS 946.51

¹² RS 235.1

¹³ RS 946.51

⁴ I Cantoni che utilizzano il sistema informatico per i propri compiti d'esecuzione sono tenuti a stabilire disposizioni sulla protezione dei dati equivalenti per il loro settore e a designare un organo incaricato di sorvegliare l'osservanza di tale disciplinamento.

Capitolo 7: Disposizioni penali e protezione giuridica

Sezione 1: Disposizioni penali

Art. 57 Delitti e crimini

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o mette in commercio derrate alimentari in modo tale che, nel caso di impiego normale, mettano in pericolo la salute;
- b. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o mette in commercio oggetti d'uso in modo tale che, nel caso di impiego normale o presumibilmente ragionevole, mettano in pericolo la salute;
- c. importa o esporta derrate alimentari e oggetti d'uso che mettono in pericolo la salute.

² La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per mestiere o con intenzione di arricchimento.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

⁴ L'annuncio ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante.

Art. 58 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. contravviene alle prescrizioni sulle norme di igiene nel contatto con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso;
- b. utilizza sostanze o procedimenti vietati nella produzione agricola o nella fabbricazione di derrate alimentari;
- c. contravviene alle prescrizioni, fondate sulla presente legge, concernenti l'importazione, l'esportazione e la riesportazione di derrate alimentari e di oggetti d'uso;
- d. macella illecitamente animali fuori dei macelli autorizzati;
- e. sottrae all'esame degli organi di controllo derrate alimentari, oggetti d'uso, locali, installazioni, impianti, veicoli e procedimenti di fabbricazione, come anche animali, piante o terreni, utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari, ovvero impedisce o rende difficile tale controllo;

- f. nega agli organi di controllo le informazioni richieste conformemente all'articolo 28 capoverso 1;
- g. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o mette in commercio derrate alimentari o oggetti d'uso in modo che essi non soddisfino le esigenze della presente legge;
- h. contravviene alle prescrizioni sulla consegna di bevande alcoliche;
- i. fornisce indicazioni false o fallaci su derrate alimentari o oggetti d'uso;
- j. contravviene alle prescrizioni sulla caratterizzazione, sulla pubblicità o sulla presentazione di derrate alimentari o oggetti d'uso;
- k. contravviene alle restrizioni della pubblicità, fondate sulla presente legge, in favore di bevande alcoliche;
- l. contravviene alle prescrizioni concernenti l'obbligo di autorizzazione e di annuncio, il controllo autonomo, la rintracciabilità o l'obbligo d'informazione del pubblico.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

³ Il tentativo e la complicità sono punibili.

⁴ In casi di esigua gravità, si può prescindere dal procedimento penale e dalla pena.

Art. 59 Infrazioni commesse nell'azienda, falsità in documenti

Nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate alimentari, le disposizioni penali concernenti le infrazioni commesse nell'azienda e la falsità in documenti conformemente agli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁴ sul diritto penale amministrativo sono applicabili anche alle autorità cantonali.

Art. 60 Procedimento penale

¹ Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

² L'ufficio federale cui compete la sorveglianza conferita alla Confederazione può obbligare le autorità istruttorie cantonali ad avviare un procedimento.

³ L'Amministrazione federale delle dogane e l'Ufficio federale di veterinaria perseguono e giudicano, nei loro ambiti di competenza, le infrazioni alle prescrizioni della presente legge e delle sue disposizioni di esecuzione concernenti l'importazione, l'esportazione e la riesportazione.

⁴ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 3 come anche un'infrazione perseguibile dall'Amministrazione federale delle dogane, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata adeguatamente.

⁵ I Cantoni conferiscono agli organi esecutivi del controllo delle derrate alimentari la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

¹⁴ RS 313.0

Sezione 2: Protezione giuridica

Art. 61 Procedura d'opposizione

Le decisioni su provvedimenti ed emolumenti previsti dalla presente legge possono essere impugnate con opposizione all'autorità di decisione.

Art. 62 Procedura cantonale

I Cantoni istituiscono un'autorità di ricorso incaricata di verificare se le decisioni su opposizione dei loro organi esecutivi, compreso l'apprezzamento, sono conformi alla presente legge.

Art. 63 Procedura federale

La procedura di opposizione e di ricorso contro decisioni di autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 64 Termini

¹ Il termine d'opposizione è di dieci giorni.

² Il termine di ricorso contro le decisioni su opposizione è di dieci giorni.

Art. 65 Effetto sospensivo, misure cautelari

¹ L'autorità di decisione e l'autorità di ricorso possono revocare l'effetto sospensivo a un'opposizione o a un ricorso.

² Se un'opposizione o un ricorso ha effetto sospensivo, l'autorità di decisione o l'autorità di ricorso può prendere misure cautelari.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 66 Diritto previgente: abrogazione

La legge del 9 ottobre 1992¹⁵ sulle derrate alimentari è abrogata.

Art. 67 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

¹⁵ RU 1995 1469, 1996 1725, 1998 3033, 2002 775, 2001 2790, 2003 4803, 2005 971, 2006 2197, 2005 5449, 2006 2363, 2008 785.

1. Legge federale del 22 marzo 1991¹⁶ sulla radioprotezione

Art. 18 Valori limite d'immissione

¹ Per sorvegliare l'immissione degli impianti svizzeri, il Consiglio federale stabilisce valori limite d'immissione per i radionuclidi e la radiazione diretta.

² Stabilisce i valori limite d'immissione in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi.

³ Per i radionuclidi nelle derrate alimentari si applicano le concentrazioni massime secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

2. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie¹⁷

Art. 26 cpv. 3

³ Il termine d'opposizione è di 10 giorni.

Art. 68 Disposizione transitoria

Fino all'emanazione di una relativa legge federale, al tabacco e agli altri articoli per fumatori si applica la legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992 nella versione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge¹⁸.

Art. 69 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁶ RS 814.50

¹⁷ RS 916.40

¹⁸ RU 1995 1469, 1996 1725, 1998 3033, 2002 775, 2001 2790, 2003 4803, 2005 971, 2006 2197, 2005 5449, 2006 2363, 2008 785.